

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 23;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 4 agosto 2023, il quale, ai sensi degli artt. 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis del d.lgs 59/2027 (come modificati dall'art. 44 del decreto-legge 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022), definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, determinando i criteri e i contenuti dell'offerta formativa e i requisiti dei cosiddetti "Centri" di cui al suindicato art. 2 bis, attraverso i quali le Università devono organizzare tali percorsi di formazione, individuandoli nell'ambito della loro autonomia;
- visto il D.R. n. 4200 del 6 novembre 2023, con il quale è stata istituita la struttura didattica speciale di Ateneo, denominata Centro "Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti" dell'Università di Catania (d'ora in poi anche ASFI o Centro), ed è stato emanato il relativo ordinamento;
- considerato che, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle particolari funzioni del Comitato tecnico scientifico del Centro, il Rettore ha espresso l'opportunità di integrarne la composizione con il Delegato alla Didattica;
- vista la delibera del 21 dicembre 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con il parere favorevole del Senato Accademico espresso in data 19 dicembre 2023, la modifica dell'art. 5, comma 1, dell'ordinamento del Centro, concernente la composizione del suindicato Comitato tecnico scientifico, aggiungendo la seguente lettera: "*f) dal Delegato del Rettore alla Didattica*".
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

L'ordinamento del **Centro "Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti" dell'Università di Catania (d'ora in poi anche ASFI o Centro)** di cui in premessa è modificato come segue.

L'art. 5 è modificato e sostituito dal seguente:

"Art. 5 – Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è composto:

- a) dal Coordinatore del Centro;*
- b) da due componenti, di durata quinquennale, scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, di cui uno appartenente alle Aree CUN da 1 a 9 e uno appartenente alle Aree CUN da 10 a 14, con comprovata competenza nelle materie di interesse della Scuola;*
- c) dai componenti della Giunta;*
- d) da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente di Catania (USR);*
- e) dal Dirigente della Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania o un suo delegato-;*
- f) dal Delegato del Rettore alla Didattica.***

2. Le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico si possono tenere anche in forma telematica, garantendo, comunque, il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Comitato. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta."

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'ordinamento come modificato ai sensi dell'articolo 1, sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La modifica entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto rettorale.

Catania, 28.12.2023

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
28.12.2023	
Prot.240955..... Tit...I. Cl...3.	
Rep. Decreti5134.....	

ORDINAMENTO DELL'ALTA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente ordinamento disciplina le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro "*Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti*" dell'Università di Catania (d'ora in poi anche ASFI o Centro), quale Struttura Didattica Speciale dell'Ateneo, cui compete il coordinamento didattico e organizzativo delle iniziative dell'Ateneo nell'ambito della formazione iniziale e in servizio e dell'abilitazione degli insegnanti su posto comune e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e dei rapporti con il mondo della scuola. Restano ferme le competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture didattiche con riguardo ai corsi di studio ad essi afferenti.

Art. 2 - Competenze del Centro

1. Al Centro compete:

- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale e in servizio e di abilitazione degli insegnanti su posto comune e di sostegno, in coerenza con le classi di concorso;
- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, di formazione in servizio, di abilitazione, sia per gli insegnanti su posto comune che per gli insegnanti di sostegno, anche in forma aggregata con altri Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Art. 3 –Organi del Centro

1. Il Centro prevede al suo interno i seguenti organi, le cui composizioni e funzioni sono disciplinate nei successivi artt. 4, 5, 6 e 7:

- a) il Coordinatore;
- b) il Comitato Tecnico-scientifico;
- c) la Giunta.

Art. 4 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania tra i professori di prima fascia, a tempo pieno, dell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici;
- b) cura il raccordo con gli organi di governo dell'Ateneo, con i Dipartimenti e le altre strutture dell'Ateneo e le relazioni con i soggetti esterni e, in particolare, con l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) stipula, su delega del Rettore, le convenzioni di tirocinio approvate dal Comitato Tecnico-scientifico;
- d) coordina e supervisiona l'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito dell'ASFI;
- e) predispose il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità o urgenza il Coordinatore può adottare provvedimenti, riferendone al Comitato Tecnico-scientifico nella seduta successiva per la ratifica.

3. Il Coordinatore nomina, fra i componenti del Comitato Tecnico-scientifico, un vice-Presidente, con funzioni vicarie, e un segretario verbalizzante. L'incarico di Vice-Presidente cessa alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 5 – Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è composto:

- a) dal Coordinatore del Centro;
- b) da due componenti, di durata quinquennale, scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, di cui uno appartenente alle Aree CUN da 1 a 9 e uno appartenente alle Aree CUN da 10 a 14, con comprovata competenza nelle materie di interesse della Scuola;
- c) dai componenti della Giunta;
- d) da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente di Catania (USR);
- e) dal Dirigente della Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania o un suo delegato;
- f) dal Delegato del Rettore alla Didattica.

2. Le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico si possono tenere anche in forma telematica, garantendo, comunque, il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Comitato. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta.

Art. 6 – Comitato Tecnico-scientifico – funzioni

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è l'organo deliberante della Struttura.

In particolare, il Comitato:

- a) definisce la proposta di istituzione dei percorsi formativi da attivare, relazionandosi con i Dipartimenti interessati e svolgendo l'attività istruttoria per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- b) definisce la proposta di attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno

- e il relativo potenziale formativo per i vari gradi di scuola da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- c) organizza e coordina la selezione in ingresso degli aspiranti alla partecipazione al Corso di sostegno;
 - d) elabora la proposta dei componenti delle Commissioni per le prove di ammissione, nominate dal Rettore, e per gli esami finali, nominate dal Presidente del Centro;
 - e) delibera la programmazione didattica dei corsi e il conferimento degli incarichi di docenza; a tal fine si avvale di docenti di ruolo dell'Ateneo che si rendano disponibili, fermo rimanendo il loro impegno didattico per i corsi di studio di primo e secondo livello;
 - f) esprime parere sull'accettazione delle convenzioni di tirocinio e sugli accordi di collaborazione con enti terzi rientranti nell'ambito di interesse del Centro;
 - g) propone il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi e il resoconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - h) elabora e monitora il quadro delle iniziative in tema di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, proposte dalle Strutture didattiche dell'Ateneo, al fine di ottimizzare le sinergie e la visibilità delle iniziative sulla pagina web istituzionale dedicata alla "Formazione insegnanti";
 - i) svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità delle attività didattiche erogate;
 - j) approva il piano delle iniziative da realizzare e il resoconto della attività svolte, da presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
 - k) definisce il piano di articolazione delle attività formative del sostegno, dei 24 CFU, dei 5 CFU e del percorso di 60 CFU e delle altre iniziative sulla formazione insegnanti, da sottoporre agli Organi di Governo all'Ateneo;
 - l) cura il monitoraggio sulla ricerca riconducibile all'ambito di attività dell'ASFI.

Art. 7 – La Giunta

1. Nell'ambito del Centro è istituita la Giunta, che è composta dal Coordinatore della Struttura, che ne convoca e presiede le riunioni, e dai Direttori dei percorsi formativi del Centro, istituiti ed attivati ai sensi della normativa in materia.

2. I Direttori sono scelti dai rispettivi Consigli didattici tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso formativo di cui assumere la responsabilità e, in particolare, afferente a uno dei S.S.D previsti dal piano di studi di detto percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa senza diritto di voto il Dirigente dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania o un suo delegato, con funzioni di segretario. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica, garantendo, comunque, il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti della Giunta. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta.

4. La Giunta svolge l'attività preparatoria e istruttoria su atti e provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico scientifico; dispone altresì, del potere di proposta nei riguardi del Comitato.

Art. 8 – I Consigli didattici

1. Per ogni percorso formativo è istituito un Consiglio didattico composto: da professori universitari responsabili della didattica del percorso; da docenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, con funzione di tutoraggio, in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite; dal Direttore del percorso e da una rappresentanza degli studenti.

L'elezione degli studenti avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al Titolo V, capo B bis del Regolamento elettorale di Ateneo.

2. A ciascun Consiglio didattico compete: individuare le attività formative del percorso, assicurare il coordinamento delle stesse attività formative nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche; proporre ai Dipartimenti universitari l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenendo conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.

Art. 9 - Gestione amministrativo contabile

1. L'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania garantisce il supporto amministrativo agli organi del Centro e, in particolare:

- a) supporta il Coordinatore dell'ASFI nelle sue funzioni istituzionali e nel raccordo con le altre strutture dell'Ateneo, nonché con i soggetti esterni, in particolare con l'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente (USR);
- b) svolge l'attività istruttoria relativa alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico, supportando anche la verbalizzazione;
- c) cura la gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi e l'organizzazione e gestione delle prove di accesso, degli esami finali e degli esami di profitto;
- d) gestisce i rapporti con l'utenza e le informazioni sul portale di Ateneo.

2. All'Area della Didattica è affidata la gestione amministrativo-contabile dell'ASFI. Per il proprio funzionamento, il Centro disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati e di ogni altra entrata acquisita.

Art. 10 – Durata del Centro

1. L'ASFI ha durata di 5 anni a decorrere dal provvedimento di attivazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione delle attività svolte, possono approvare il rinnovo del Centro, definendone la durata.

Art. 11 - Modifiche dell'ordinamento

1. Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, anche su proposta del Comitato Tecnico-scientifico del Centro.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello

Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.